

SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE E AL POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE PER LA GESTIONE DELLA “CONGESTION CHARGE” DI ROMA CAPITALE. CUI: S10735431008202300035. CIG: A03E60EFBA. CUP: J80I22000020001.

Con la presente scrittura privata tra Roma Servizi per la Mobilità S.r.l., Società *in house*, soggetta alla direzione ed al coordinamento di Roma Capitale, con sede in Roma, Via Silvio D’Amico n. 40, Codice Fiscale e Partita IVA n. 10735431008, in persona di, nato/a a (..) il --/--/----, nella sua qualità di, domiciliato/a per la carica e ai fini del presente atto ove sopra (nel seguito brevemente indicata anche come **RSM** o **Committente**),

e

dall’altra parte, la Società/il R.T.I./il Consorzio (*nel caso di aggiudicatario con idoneità plurisoggettiva*) costituito con atto a rogito del Notaio - Rep. n. del __.__.20__ tra la Società (Capogruppo/Mandataria) e la Società (Mandante), con sede in, Piazza/Via n., Codice Fiscale e Partita IVA n., per la/il quale interviene il/la, nato/a a (...), il --/--/----, in qualità di, domiciliato/a per la carica ed ai fini del presente atto ove sopra (nel seguito brevemente indicata/o anche come **Appaltatore**),

congiuntamente anche **Parti**

si conviene e stipula quanto segue.

Premesse

- con Bando di gara n. 6/2023, RSM ha indetto una Procedura aperta in modalità telematica ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 58 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. e 71 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice), per l'affidamento dei servizi relativi alla realizzazione e al potenziamento delle infrastrutture tecnologiche per la gestione della "Congestion Charge" di Roma Capitale, con applicazione del criterio di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 108, comma 3, del Codice, per le ragioni, gli importi e alle condizioni riportati nella narrativa della Deliberazione autorizzativa del C.d.A. n. 51 del 05/12/2023;
- il presente Appalto, per l'affidamento delle attività relative alla fornitura indicata, è finanziato con le risorse previste dall'art. 1, comma 420 della legge 20 dicembre 2021, n. 234, per gli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica 2025 (Fondi c.d. "Giubileo 2025"), secondo il dettaglio del quadro economico e del cronoprogramma contenuti nell'intervento n. 116, inserito nell'Allegato 1, approvato con D.P.C.M. del 08.06.2023, recante "*Elenco e schede degli interventi del programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica 2025*", denominato "*ZTL ambientali, Pollution Charge e Congestion Charge*", ricompreso nell'Ambito di intervento "*Accessibilità e Mobilità - Mobilità dolce e sostenibile*", del quale questa RSM è individuata soggetto attuatore;
- per l'effetto, in data 20.07.2023 la Società Giubileo 2025 e RSM hanno stipulato – in esecuzione della deliberazione del Consiglio di

Amministrazione n. 32 del 4 luglio 2023 - apposita Convenzione, che disciplina i rapporti tra le Parti per l'erogazione dei contributi concessi a valere sulle risorse di cui al citato art. 1 comma 420 della L. 234/2021 e definisce inoltre gli obblighi delle Parti, le procedure di monitoraggio, di rendicontazione e di pagamento, anche in relazione all'intervento n. 116;

- ai sensi dell'art. 1, comma 425-ter, della legge n. 234/2021, in relazione agli interventi previsti dal programma dettagliato degli interventi, approvato ai sensi del precedente comma 422, si applicano, altresì, in quanto compatibili, le procedure e le deroghe previste per la realizzazione degli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021;
- all'esito della prevista procedura, l'offerta presentata dall'Appaltatore si è collocata al primo posto in graduatoria, con un ribasso del __,____% sull'importo complessivo a base di gara;
- l'Appaltatore, contestualmente all'offerta ha dichiarato di aver attentamente preso conoscenza - accettandole - di tutte le condizioni e le clausole contenute negli atti della procedura di gara e di tutte le circostanze di tempo, di luogo e di fatto, che possono influire sull'esecuzione delle attività e sulla formulazione del prezzo;
- (*eventuale*) l'Appaltatore si avvale della Società
(Ausiliaria);
- la Committente, in data _____._____ ha inoltrato sul portale BDNA - Banca Dati Nazionale Antimafia - istanze per l'ottenimento delle

"informazioni" di cui al D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii. nei confronti dell'Appaltatore;

- in data _____._____ sono state emesse le comunicazioni/informazioni liberatorie **ovvero**, alla data del presente atto è decorso il termine di 30 giorni dall'inoltro dell'istanza di cui al punto che precede, previsto per il silenzio assenso dall'art. 92, comma 3 del citato D. Lgs. n. 159/2011;
- la Committente ha acquisito il D.U.R.C. - Documento Unico di Regolarità Contributiva – dell'Appaltatore, in corso di validità alla data odierna, con scadenza in data _____._____;
- è stato, altresì, riscontrato con esito positivo il possesso degli altri requisiti dichiarati e non documentati dall'Appaltatore in sede di gara;
- con Deliberazione del C.d.A. n. -- del --/--/2023, l'Appalto è stato aggiudicato alla/al Società/R.T.I....., aggiudicazione comunicata dalla Committente ai concorrenti con nota PEC prot. n. del _____._____ e all'Appaltatore con nota PEC prot. n. del _____._____;
- *(nel caso di appaltatore con idoneità plurisoggettiva)* Gli interventi saranno eseguiti dalle singole raggruppate secondo le seguenti quote di partecipazione nel raggruppamento e nei limiti dei requisiti posseduti come già dettagliatamente indicati nella dichiarazione di impegno prodotta in sede di gara e nell'atto costitutivo, parti integranti del presente atto, sebbene non materialmente allegati:
 - [.....] Mandataria:quota percentuale: __%;
 - [.....] Mandante: quota percentuale: __%;
 - [.....] Mandante: quota percentuale: __%.

- il Responsabile del Procedimento per la fase di Esecuzione è l'Ing. Luca Avarello (nel seguito RPE o Responsabile del Procedimento);
- conseguentemente, le Parti con il presente atto procedono, a norma dell'art. 18 del Codice, alla stipulazione del Contratto di appalto (nel seguito, Contratto).

ART. 1 – PREMESSE

1.1 Le Premesse, gli atti e tutti i documenti nel presente atto richiamati, con i relativi allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto ed assumono ad ogni effetto valore di patto.

1.2 A tal fine le Parti concordano nel ritenere allegati al Contratto, affinché ne formino parte integrante quale documentazione contrattuale, ancorché non uniti materialmente allo stesso, tutti i documenti di gara, con particolare riferimento a:

- Bando di gara n. 6/2023;
- Disciplinare di gara;
- Capitolato Tecnico e relativi allegati (nel seguito, anche "Capitolato");
- documentazione tecnica allegata e/o richiamata al Bando di gara e al Capitolato e l'ulteriore documentazione della Gara (nel seguito, anche "Documentazione tecnica");
- intervento n. 116, inserito nell'Allegato 1, approvato con D.P.C.M. del 08.06.2023, recante "*Elenco e schede degli interventi del programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica 2025*", per la quota parte pertinente;

- Offerta Tecnica e Economica presentate dall'Appaltatore in sede di gara;
- "Patto di integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli Organismi partecipati" - Allegato n. 5 alla sottosezione 2.3) della Deliberazione della Giunta Capitolina n. 154 del 4 maggio 2023, di approvazione del "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023 – 2025" (PIAO) di Roma Capitale;
- Dichiarazione di accettazione espressa del Patto di integrità;
- Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura – U.T.G. di Roma – e Roma Capitale ai fini della prevenzione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- "Protocollo di Legalità per la realizzazione degli interventi nella Città di Roma per il Giubileo 2025";
- Dichiarazione di accettazione espressa Clausole Protocollo di Legalità Giubileo 2025;
- l'Informativa *privacy* di RSM.

ART. 2 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

2.1. Il presente Contratto è disciplinato, in particolare, dalle seguenti norme:

- Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (nel seguito, Codice);
- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. e ii., per gli articoli transitoriamente applicabili;
- normativa, anche tecnica, richiamata negli allegati del Contratto, nel Capitolato Tecnico - ed atti ad esso allegati - e nel Disciplinare di gara;

- Decreto Legislativo n. 81/2008 e ss.mm. e ii.;
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- D. Lgs. n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE - così come modificato e integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101;
- D. Lgs. n. 231/2001 e ss.mm. e ii. "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica";
- D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii. "Codice delle leggi antimafia";
- L. n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- D.P.R. n. 145/2000: Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, relativamente agli articoli ancora vigenti;
- Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss. mm. e ii.;
- Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36, recante: Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
- Regolamento (UE) 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

- Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
- Articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- DPCM, Dipartimento per le pari opportunità, del 7 dicembre 2021 recante l’adozione delle Linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa;
- Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all’adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;

- Principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 32 del 30 dicembre 2021 recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)";
- Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 33 del 13 ottobre 2022 recante l'Aggiornamento della Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH);
- Legge n. 41 del 21 aprile 2023, di conversione con modificazioni del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, contenente "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune".
- Codice Civile, per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti.

2.2. L'Appalto è comunque disciplinato da tutte le normative individuate nel Capitolato Tecnico, nonché da leggi, regolamenti, circolari, prescrizioni e istruzioni vigenti, emanate da Unione Europea, Stato, Regione, Città Metropolitana, Roma Capitale e altri enti competenti circa l'esecuzione delle prestazioni contrattuali e quant'altro - nulla escluso - abbia riscontro diretto od indiretto con le attività oggetto del Contratto.

2.3. L'Appaltatore, con la firma del Contratto, assume, fra l'altro, l'obbligo del rispetto delle normative per il proprio personale, per il personale

dell'Ausiliaria, per quello di eventuali subappaltatori/subaffidatari e/o cottimisti e per quello di RSM in visita presso le aree interessate dall'Appalto per controlli e verifiche sullo svolgimento delle attività contrattuali.

ART. 3 - OGGETTO DELL'APPALTO

3.1 RSM affida all'Appaltatore, che accetta senza riserve né eccezione alcuna le condizioni del presente Contratto, i servizi relativi alla realizzazione e al potenziamento delle infrastrutture tecnologiche per la gestione della "*Congestion Charge*" di Roma Capitale, alle condizioni e prescrizioni indicate nel Capitolato Tecnico, che costituisce parte integrante dell'Affidamento, e conformemente all'offerta tecnica e all'offerta economica presentate dell'Appaltatore.

L'Appalto ha, dunque, ad oggetto la realizzazione di una piattaforma tecnologica, integrata con gli attuali sistemi ITS che consenta lo sviluppo del *framework* di tecnologie, infrastrutture di elaborazione dati e piattaforme di servizio, che permetteranno il monitoraggio continuo degli accessi veicolari, l'attuazione dei controlli automatici degli accessi e l'ottimizzazione dell'uso delle ZTL secondo le regole e i parametri ambientali.

I servizi richiesti, descritti in dettaglio nel paragrafo 6 del Capitolato, a cui si rinvia, sono i seguenti:

- Servizio n. 1, Sviluppo del *Software* necessario alla gestione del sistema dedicato alla *Congestion Charge*;
- Servizio n. 2, Potenziamento ed espansione dell'architettura *software*;
- Servizio n. 3, Sviluppo di una nuova interfaccia a supporto dell'unità dei vigili urbani di Roma Capitale;

- Servizio n. 4, Ristrutturazione del SIS e relativo adeguamento ai nuovi fabbisogni posti in essere dalla mole di dati aggiuntivi ed operazioni equivalente per la versione Web;
- Servizio n. 5, Sviluppo di aggiornamento dei sistemi sanzionatori delle ZTL Romane, al fine di allineare tecnologicamente tutti i sistemi, la CDM ed il Data Lake;
- Servizio n. 6, Supporto specialistico;
- Servizio n. 7, Manutenzione evolutiva (eventuale).

L'Appaltatore ha offerto i seguenti elementi migliorativi:

- -----;
- -----;

Per quanto riguarda l'ambito applicativo, e il contenuto tecnico dei servizi richiesti, nonché le caratteristiche del Sistema oggetto di fornitura, si rinvia ai par. 5 e ss. e 6 e ss. del Capitolato Tecnico, che qui si intendono integralmente richiamati.

Sono compresi nell'appalto, il servizio di formazione del personale e la garanzia del software di ----- (-----) mesi, a decorrere dalla data di emissione del certificato di conformità della soluzione tecnologica realizzata.

3.2 Sono comprese nell'appalto tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Contratto e dal Capitolato Tecnico, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal Capitolato e dai relativi allegati, con riguardo anche ai particolari tecnologici, dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

3.3 L'esecuzione dei servizi è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del Codice civile.

3.4 Variazione dei servizi

Nessuna variazione dei servizi può essere introdotta dall'Appaltatore di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto di autorizzazione della Committente ed in nessun caso potrà vantare compensi, rimborsi o indennizzi per quanto eseguito in violazione di tale divieto. Il mancato rispetto di tale divieto comporta a carico dell'Appaltatore la rimessa in pristino delle opere nella situazione originale; il medesimo sarà inoltre tenuto ad eseguire, interamente a proprie spese, gli interventi di rimozione e ripristino che dovessero essergli ordinati dalla Committente ed a risarcire tutti i danni per tale ragione sofferti dalla Committente stessa, fermo che in nessun caso può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

3.5 Come indicato nel precedente art. 3.1, RSM si riserva di affidare all'Appaltatore eventuali attività di manutenzione evolutiva, fino alla concorrenza dell'importo massimo di € 1.012.379,17, ed impegnate nella gestione contrattuale quali giornate/uomo corrispondenti, alle condizioni previste dal Capitolato Tecnico, qualora fossero stanziati finanziamenti aggiuntivi, e comunque nei 12 mesi successivi al rilascio del certificato di conformità della soluzione tecnologica realizzata. Le giornate/uomo per le attività di manutenzione evolutiva faranno riferimento alle tariffe riportate nel paragrafo 6.7 del Capitolato Tecnico per ciascuna figura professionale,

alle quali sarà applicato il ribasso percentuale unico del ----,-- offerto dall'Appaltatore. L'Appaltatore resta fin da ora obbligato all'accettazione di detti ordinativi ed all'esecuzione delle prestazioni alle condizioni del presente Contratto, secondo quanto ulteriormente previsto dal citato paragrafo 6.7 del Capitolato Tecnico.

Qualora non si rendesse necessario l'impiego, in tutto o in parte, delle somme relative alla manutenzione evolutiva, l'aggiudicatario non avrà titoli per avanzare qualsivoglia pretesa.

ART. 4 – IMPORTO

4.1 L'importo complessivo del Contratto per la realizzazione del sistema oggetto del presente appalto ammonta ad € (euro/...) oltre IVA, calcolato al netto del ribasso del% quotato dall'Appaltatore sull'importo a base di gara di € 5.061.895,85.

4.2 Ulteriori eventuali attività di manutenzione evolutiva di cui al precedente art. 3.5, potranno essere affidate da RSM all'Appaltatore fino alla concorrenza dell'importo complessivo di € 1.012.379,17 (euro unmilionedodicimilatrecentosettantanove/17) oltre IVA. Dette attività saranno contabilizzate applicando le tariffe per le giornate/uomo riportate nel paragrafo 6.7 del Capitolato Tecnico per ciascuna figura professionale, al netto del ribasso suindicato. E' facoltà di RSM non utilizzare in tutto o in parte detto importo, senza che l'Appaltatore abbia nulla a pretendere.

I pagamenti saranno effettuati nei termini di cui al successivo art. 8.

4.3 – Clausole revisione prezzi

4.3.1. Sono di seguito stabilite le clausole di revisione dei prezzi, ai sensi dell'art. 60 del Codice. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente paragrafo, si rinvia al citato art. 60.

4.3.2. L'Appaltatore può presentare alla Stazione Appaltante, nella persona del Responsabile del Procedimento per la fase di Esecuzione (RPE), motivata e documentata istanza di compensazione, in caso di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera e della fornitura, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo del contratto, rispetto alla data di scadenza di presentazione delle offerte. L'istanza di cui al presente comma non costituisce comunque giustificazione per la mancata esecuzione delle prestazioni previste in contratto. Ricorrendo le predette condizioni, anche in assenza di una istanza dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante può procedere d'ufficio.

4.3.3. Il Responsabile del Procedimento per la fase di Esecuzione (RPE), condurrà apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi che incidono sul contratto aggiudicato. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 2, si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT: gli indici dei prezzi al consumo, alla produzione dell'industria e dei servizi, nonché gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie. Sulle richieste avanzate dall'appaltatore, la Stazione Appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'Appaltatore, il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuta.

4.3.4. Il RPE verifica, altresì, che l'esecuzione delle prestazioni sia avvenuta nel rispetto dei termini e dei modi contrattualmente previsti. La maggiore o minore onerosità, relativa ad una variazione percentuale superiore al 5%, comporta il riconoscimento di una compensazione/riduzione limitatamente alla sola parte eccedente il 5% e in misura pari al 80% di detta eccedenza/riduzione, in relazione alle prestazioni da eseguire. La compensazione non può comunque apportare modifiche che alterino la natura generale del contratto.

4.3.5. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo, la Committente utilizzerà le risorse disponibili di cui all'art. 60, comma 5, del Codice, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti.

4.3.6. Le compensazioni di cui al presente paragrafo non sono soggette al ribasso d'asta e sono al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

4.3.7. E', altresì, ammessa transazione nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 212 del Codice.

4.3.8. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del Codice Civile.

ART. 5 - TERMINI DI ESECUZIONE

5.1 L'affidamento avrà una durata totale massima di 24 mesi, decorrenti dalla data di attivazione del contratto, mediante verbale redatto in contraddittorio, ad eccezione della manutenzione evolutiva, secondo le tempistiche di realizzazione specificate dal paragrafo 3 del Capitolato

Tecnico, dovendo comunque l'appalto rispettare, quali limiti temporali improrogabili, le *milestone* definite dal cronoprogramma procedurale previsto nella Scheda di intervento n. 116 di cui all'Allegato 1 del programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica 2025, approvato con DPCM 8 giugno 2023, che prescrive la conclusione dell'intervento (con il completamento dello sviluppo delle funzionalità e la certificazione di collaudo) indifferibilmente entro e non oltre il 30 giugno 2026.

I Servizi da n. 1 a n. 5 del precedente art. 3.1 dovranno essere realizzati in 12 mesi a partire dalla data di attivazione del contratto e verranno considerati conclusi a seguito del rilascio del certificato di conformità, secondo quanto indicato nel successivo art. 6.

Il Servizio di Supporto Specialistico n. 6 del precedente art. 3.1, avrà decorrenza dalla finalizzazione e accettazione del Servizio n. 5 e dovrà essere espletato in ulteriori 12 mesi.

Il Servizio (eventuale) di Manutenzione Evolutiva n. 7 del precedente art. 3.1 potrà essere richiesto secondo le condizioni di cui al precedente art. 3.5.

Il Contratto verrà avviato mediante comunicazione formale trasmessa via PEC da parte di RSM all'Appaltatore.

L'Appaltatore sarà tenuto, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della PEC, a dare un riscontro formale (a mezzo PEC) attraverso l'invio di un "Piano di Lavoro", contenente gli elementi di cui al paragrafo 7.1 del Capitolato.

5.2 Per quanto qui non espressamente disciplinato si rimanda al paragrafo 3 del Capitolato Tecnico.

ART. 6 – VERIFICA DI CONFORMITA’

Ai sensi dell’art. 116 del Codice, RSM effettuerà la verifica di conformità della piattaforma tecnologica. Al termine della verifica, che avrà una durata massima pari a 90 giorni solari, a partire dalla conclusione dei Servizi da n. 1 a n. 5 del precedente art. 3.1, RSM provvederà al rilascio del certificato di conformità.

La verifica verrà realizzata all’interno degli ambienti tecnologici di sviluppo, di test e di produzione, anche mediante strumenti automatizzati volti alla verifica degli *use case* e delle *test list* concordate in fase di progettazione esecutiva, al fine di garantire la rispondenza di quanto realizzato alle norme vigenti.

Verifiche di conformità intermedie potranno essere effettuate anche in corso di esecuzione, al fine di accertare la piena e corretta rispondenza alle prestazioni contrattuali, con accertamenti progressivi di cadenza adeguata alla complessità del servizio. Si precisa che tali eventuali verifiche intermedie non daranno luogo ad avanzamenti economici.

L’esito delle verifiche di conformità in corso di esecuzione e/o finale, dovrà essere registrato tramite appositi verbali di test, all’interno dei quali vengano riportati gli esiti puntuali delle prove eseguite ed eventuali riserve da parte della committenza.

I verbali dovranno essere firmati in contraddittorio tra le parti e messi agli atti entro 15 giorni dal completamento delle procedure di test.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato si rinvia al paragrafo 6.8 del Capitolato Tecnico.

L'Appaltatore prende atto che tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle verifiche sono a suo totale carico.

ART. 7 – GARANZIA DEL SOFTWARE

A partire dalla data del Certificato di conformità della piattaforma tecnologica, decorrerà il periodo di ---- (----) mesi di garanzia del software, offerta migliorativa dell'Appaltatore rispetto al minimo previsto dal Capitolato di 24 mesi.

Durante il periodo sopraccitato si dovrà procedere a realizzare la necessaria manutenzione correttiva per qualsiasi problematica si dovesse riscontrare in termini di funzionalità, prestazioni, conformità nel rispetto di quanto indicato nel certificato di conformità e nel Capitolato.

Durante il periodo di garanzia l'Appaltatore si dovrà far carico di:

- Tenere indenne la Committente contro tutti i danni causati da errori funzionali, problemi di sicurezza e problemi di interoperabilità con i sistemi esistenti;
- Provvedere, a proprie spese, alla manutenzione correttiva qualora dovessero verificarsi errori funzionali, problemi di prestazioni, non conformità rispetto alle specifiche concordate, difetti nel codice, problemi di sicurezza e problemi di integrazione e interoperabilità con i sistemi esistenti.

La garanzia non comprende le attività di manutenzione evolutiva, che saranno oggetto di pagamento alle condizioni di cui al precedente art. 3.5.

Ai suddetti fini, l'Appaltatore ha l'obbligo - da ritenersi anch'esso compensato nel corrispettivo dell'Appalto - di stipulare, con effetto dalla data di emissione del certificato di conformità dei servizi oggetto del presente Contratto, una fideiussione a copertura del periodo di garanzia.

La copertura, della durata complessiva di ---- (-----) mesi, dovrà riguardare tutti i danni causati da errori funzionali, problemi di prestazioni, non conformità rispetto alle specifiche concordate, difetti nel codice, problemi di sicurezza e problemi di integrazione e interoperabilità con i sistemi esistenti e dovrà altresì garantire gli interventi per la manutenzione. La polizza dovrà, inoltre, espressamente prevedere l'escussione ad opera della Committente dell'importo garantito per il pagamento di penali stabilite a carico dell'Appaltatore, per il caso di inadempimento delle obbligazioni assunte relativamente al periodo di garanzia, nei termini e alle condizioni di cui al precedente paragrafo.

L'Appaltatore dovrà stipulare detta polizza di assicurazione a copertura integrale dei danni e dei rischi suddetti per un importo pari al 10% dell'importo corrispondente all'intero affidamento.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato si rinvia ai paragrafi 11 e 12 del Capitolato Tecnico.

ART. 8 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

8.1 Come previsto dal paragrafo 7.3 del Capitolato Tecnico, l'Appaltatore potrà emettere le fatture con le seguenti scadenze:

- 80% dell'importo contrattuale di cui al precedente art. 4.1, ad ultimazione e consegna del Sistema Tecnologico (Servizi da n. 1 a n. 5 di cui al precedente art. 3.1);

- 20% dell'importo contrattuale di cui al precedente art. 4.1, ad emissione del certificato di conformità di cui al precedente art. 6.

Il benessere per procedere alla fatturazione sarà legato al corretto avanzamento dell'erogazione dei Servizi e all'approvazione dei relativi SAL trimestrali, come riportato nel paragrafo 7.2 del Capitolato.

8.2 Qualora RSM accerti irregolarità nel D.U.R.C. che segnalino inadempienza contributiva da parte dell'Appaltatore, la stessa procederà a trattenere dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza che sarà versato direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

8.3 RSM effettuerà i pagamenti nei termini di legge, subordinatamente all'attivazione delle procedure di trasferimento delle risorse ad opera della Società Giubileo 2025, ai sensi della Convenzione evidenziata in premessa, mediante bonifico, presso la Banca,, codice IBAN:, sul quale è abilitato ad operare., nato a, il, C.F:, in qualità di

Si precisa, infine, che ai sensi del Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, la fattura dovrà contenere la dicitura IVA "Scissione dei pagamenti" e il CIG.

8.4 L'Appaltatore dà atto che RSM effettuerà tutti i pagamenti subordinatamente al ricevimento dei relativi importi da parte della Società Giubileo 2025 e che, pertanto, RSM non sarà responsabile di eventuali ritardi ad essa non imputabili.

8.5 Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

8.5.1 L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. e ii.

8.5.2 L'Appaltatore, in particolare, si impegna a:

- comunicare tempestivamente alla Committente ogni modifica relativa ai dati trasmessi, di cui al precedente art. 8.3;
- inserire, a pena di nullità, in tutti i subcontratti derivanti dall'appalto, una clausola sull'assunzione da parte dei subcontraenti della filiera delle imprese degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii. nonché a trasmettere copia dei contratti stessi alla Committente;
- effettuare tutte le operazioni finanziarie con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentirne la piena tracciabilità, registrati sui conti correnti dedicati al presente appalto ed a riportare negli strumenti di pagamento il CIG: A03E60EFBA e il CUP: J80I22000020001 dell'appalto medesimo.

8.5.3 L'Appaltatore si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla Committente ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Roma - dell'eventuale inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria, di cui abbia avuto notizia.

8.5.4 L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

8.5.5 In caso di cessione del credito derivante dal Contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l'Appaltatore nel presente articolo.

ART. 9 – CONDOTTA DELLE ATTIVITA'

L'Appaltatore dovrà procedere all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ottemperando agli obblighi previsti ai paragrafi 7 e ss. del Capitolato Tecnico, che qui si hanno per intero riportati.

ART. 10 - GARANZIA DEFINITIVA

L'Appaltatore ha prestato regolare garanzia definitiva, per l'esatto e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali, mediante polizza fideiussoria n. rilasciata dalla (Società), in data, per un importo di € (Euro), calcolato ai sensi dell'art. 117 del Codice.

La garanzia definitiva sarà progressivamente svincolata secondo quanto disposto dall'art. 117 del Codice.

ART. 11 – ORGANIZZAZIONE E COMPETENZE DEL GRUPPO DI LAVORO

L'Appaltatore ha indicato il seguente gruppo di lavoro, incaricato di prendere in carico la gestione servizi oggetto del contratto, facendo riferimento alle relative figure professionali, con i compiti e le responsabilità indicati al paragrafo 9 del Capitolato, cui si rinvia:

- Project Manager: _____;
- Technical Specialist Senior: _____;
- Solution Manager: _____;
- Solution Architect: _____;
- Business Analyst: _____;

- Test Specialist: _____.

Le risorse sopra indicate sono in possesso delle seguenti certificazioni
(eventuale proposta migliorativa offerta dall'Appaltatore): -----

L'Appaltatore si impegna, per l'intera durata del contratto, a far prestare i servizi oggetto del presente appalto alle stesse risorse sopra indicate, al fine di garantire la continuità di servizio e la conservazione della conoscenza specifica relativa a RSM. L'Appaltatore potrà chiedere l'autorizzazione a sostituire una o più risorse, purché mantenga equivalente formazione e livello di certificazione.

ART. 12 – PIANO GENERALE DELLA QUALITÀ DELL’AFFIDAMENTO E MONITORAGGIO DEGLI INDICATORI

12.1 L'Appaltatore dovrà elaborare un Piano generale della qualità dell’Affidamento. Il Piano, redatto dall'Appaltatore sulla base del proprio manuale di qualità, costituirà il riferimento per le attività di verifica e di validazione svolte dall'Appaltatore all'interno del Gruppo di lavoro di cui al precedente art. 11. Il Piano dovrà essere consegnato, in prima battuta, entro 20 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto e sottoposto all'approvazione di RSM.

Il Piano della qualità dovrà essere sottoposto a continui aggiornamenti, a seguito di significativi cambiamenti di contesto in corso d'opera, o comunque su richiesta di RSM, ogni qualvolta lo reputi opportuno.

Per eseguire le attività contrattualmente previste, l'Appaltatore dovrà attenersi ed essere conforme a quanto previsto dal Piano della qualità dell’Affidamento e dal proprio Sistema di gestione della qualità. Dovrà,

inoltre, rispettare i principi di assicurazione e gestione della qualità della norma UNI EN ISO 9001.

12.2 Durante l'intera estensione contrattuale, l'Appaltatore dovrà inoltre effettuare la rendicontazione dei risultati della misurazione di tutti gli indicatori di qualità attraverso il Rapporto indicatori di qualità, che dovrà essere redatto annualmente.

Il Rapporto indicatori di qualità costituirà, complessivamente, il riferimento per la valutazione del rispetto dei requisiti di qualità, al fine dell'applicazione delle penali. Durante l'intero periodo contrattuale ciascun indicatore di qualità potrà essere riesaminato su richiesta di RSM e/o dell'Appaltatore, motivandolo con la presenza di nuovi strumenti di misurazione non disponibili alla data di stipula del contratto e/o con la necessità di adeguare le metodiche di rilevazione dei singoli indicatori di qualità che non sono risultate efficaci.

Gli indicatori di qualità, di cui alla Tabella riportata nel paragrafo 8 del Capitolato, ai cui contenuti si rinvia, sono di seguito indicati:

- IQ01 – Tempestività consegna delle soluzioni;
- IQ02 – Tempestività nella sostituzione di personale;
- IQ03 – Turn over del personale;
- IQ04 – Tasso di successo dei test;
- IQ05 – Copertura dei requisiti di test.

ART. 13 – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE PER DANNI

L'Appaltatore assume fin d'ora a proprio carico ogni più ampia responsabilità per tutti gli eventuali danni, di qualsiasi natura, a persone o cose, che possano derivare dall'esecuzione del presente contratto, o per

mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per trascuratezza o colpa nell'adempimento dei medesimi o, comunque in conseguenza diretta o indiretta del presente contratto. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, a garantire e a tenere sollevata ed indenne RSM da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa derivare da terzi in dipendenza dell'esecuzione del contratto stesso. L'Appaltatore si obbliga, tra l'altro, ad intervenire, ai sensi dell'art. 105 del c.p.c, come garante nei giudizi eventualmente intentati da terzi contro la RSM in relazione ad incidenti e fatti comunque connessi con il presente contratto rinunciando sin da ora ad ogni eccezione o reclamo e, pertanto, sarà tenuto a rimborsare la RSM di tutte le spese a quest'ultima addebitate o eventuali somme pagate a terzi.

ART. 14 – ULTERIORI OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dà atto che tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto sono regolate, oltre che dal Capitolato Tecnico, comprensivo degli allegati e disposizioni ivi richiamate, dalla vigente normativa in materia.

14.1 Tutela dei lavoratori

L'Appaltatore è tenuto ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, nazionali e di zona, in vigore per il settore proprio delle attività medesime, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

14.2 Antimafia

L'Appaltatore è tenuto inoltre a comunicare preventivamente a RSM l'elenco delle imprese comunque coinvolte nelle attività di trasporto di materiali a discarica, trasporto e smaltimento rifiuti, fornitura e trasporto di: terra e materiali inerti, calcestruzzo e bitume, noli a freddo di macchinari,

fornitura di ferro lavorato, fornitura con posa in opera, noli a caldo, autotrasporti e guardiania di cantieri, nell'ambito dell'esecuzione del presente appalto nonché ogni eventuale variazione di detto elenco.

Sarà onere di RSM comunicare al Prefetto l'elenco delle imprese suddette, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011.

14.3 Avvalimento (eventuale) Ai sensi dell'art. 104 del Codice-----

ART. 15 – OBBLIGHI SPECIFICI DEL PNRR

15.1 - OBBLIGHI SPECIFICI DEL PNRR RELATIVI AL RISPETTO DEL DNSH

L'Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente Contratto, è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali c.d. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e secondo quanto definito nella Circolare MEF n. 33 del 13 ottobre 2022 e nella Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente allegata, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico.

Anche per la violazione del rispetto delle condizioni per la conformità al principio del DNSH, saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 17.2 del presente Contratto, fatta salva la risoluzione del Contratto prevista all'articolo 18 del presente Contratto.

15.2 - OBBLIGHI SPECIFICI DEL PNRR RELATIVI AL RISPETTO DELLE PARI OPPORTUNITÀ

15.2.1 Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), è obbligato, ai sensi dell'art. 47, commi 3 e 3-bis, del D.L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021 a:

a. consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del Contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

La violazione del predetto obbligo, ai sensi dell'art. 47, comma 6, del D.L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021, determina l'impossibilità per l'Appaltatore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).

Per la violazione del predetto obbligo saranno applicate, altresì, le penali di cui al successivo articolo 17.2 e/o la risoluzione del Contratto di cui al successivo articolo 18.

b. consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del Contratto, la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in cui si attesta la regolarità con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, e altresì una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge che illustri le eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta.

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere".

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate, ai sensi dell'art. 47, comma 6, del D.L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021, le penali di cui al successivo articolo 17.2 e/o la risoluzione del Contratto di cui al successivo articolo 18.

15.2.2 L'Appaltatore, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del Contratto, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni in L. n. 108/2021. Segnatamente, l'Appaltatore, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 30% (trenta per cento) e al 30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni sia destinata, rispettivamente, all'occupazione femminile e all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione) secondo le specifiche di cui ai paragrafi 5 e 9.2 del Disciplinare di gara.

A tal fine, l'operatore dovrà produrre, su richiesta della Committente, apposita dichiarazione contenente le informazioni relative alle eventuali assunzioni effettuate durante il periodo di esecuzione delle prestazioni con indicazione del numero di persone assunte e relativa indicazione di età e genere.

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate, ai sensi dell'art. 47, comma 6, del D.L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021, le penali di cui al successivo articolo 17.2 e/o la risoluzione del Contratto di cui al successivo articolo 18.

ART. 16 – OBBLIGHI SPECIFICI RELATIVI AL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NELLA CITTÀ DI ROMA PER IL GIUBILEO 2025

Come già espressamente dichiarato in sede di partecipazione alla procedura di gara, l'Appaltatore si obbliga a rispettare le presenti clausole, contenute nel Protocollo di Legalità per la realizzazione degli interventi nella Città di Roma per il Giubileo 2025 (nel seguito, Protocollo), parte integrante del presente Contratto:

16.1 – (art. 7 del Protocollo) Il soggetto aggiudicatore, l'affidatario e tutte le altre imprese della filiera si impegnano a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura-UTG di Roma e all'Autorità giudiziaria dei tentativi di concussione o di induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto

stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c.p. o per il delitto previsto dall'art 319 quater, comma 1, C.P.

16.2 – (art. 7 del Protocollo) Il soggetto aggiudicatore, l'affidatario e le imprese della filiera, si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del titolare, dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, di un proprio avente causa sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c.p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2 c.p., 322 e 322-bis comma 2 c.p., 346-bis comma 2 c.p., 353 e 353-bis c.p.

16.3 – (art. 8 del Protocollo) La sottoscritta impresa si impegna a denunciare all'Autorità giudiziaria o agli organi di Polizia giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, prestazioni o altra utilità (quali, ad esempio, pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione sia in quella dell'esecuzione del contratto di affidamento e dei subcontratti da esso derivanti. Della denuncia è tempestivamente informato il Prefetto, il quale, sentita l'Autorità giudiziaria

e sulla base delle indicazioni da questa fornite, valuta se informarne il soggetto aggiudicatore.

16.4 – (art. 8 del Protocollo) La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di quanto previsto nel protocollo di legalità sottoscritto dalla Prefettura-U.t.G. di Roma e dal soggetto aggiudicatore in data 19 giugno 2023 e dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto.

16.5 L'Appaltatore si impegna, altresì, ad assolvere agli obblighi stabiliti dalle ulteriori clausole di cui agli articoli 4, 5, 7 e 8 del Protocollo, ove compatibili con l'oggetto del presente Appalto, restando in caso di inadempimento soggetto alle sanzioni e alle penali ivi previste, evidenziate nei successivi art. 17.3 e 18.

ART. 17 - PENALITA'

Come previsto dal paragrafo 13 del Capitolato, la Committente ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione dei servizi oggetto di appalto, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni, utilizzando a tal fine le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate alla specificità della prestazione.

Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali contemplate di seguito, verranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e comunicati a mezzo posta elettronica certificata (PEC). L'Appaltatore dovrà comunicare le proprie controdeduzioni al Direttore dell'Esecuzione nel termine massimo di 20 (venti) giorni dal ricevimento della contestazione. In caso di omessa o di tardiva comunicazione delle controdeduzioni, ovvero qualora le

controdeduzioni presentate siano ritenute incongrue o non accoglibili a giudizio della Committente, potranno essere applicate le penali – comunicate all'Appaltatore per iscritto dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

L'incameramento delle penali sarà effettuato nell'ambito del conseguente provvedimento di liquidazione della relativa fattura, ovvero anche di fatture successive, nel caso in cui l'importo della stessa dovesse eccedere il valore delle attività oggetto di contestazione o, in alternativa, incamerando la garanzia definitiva per la quota parte corrispondente.

17.1 In relazione alle prestazioni contrattuali, saranno applicate le seguenti penali, come previste al paragrafo 13 del Capitolato Tecnico:

- 0,6‰ (zero virgola sei per mille) dell'importo complessivo di cui al precedente art. 4.1 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti dagli indicatori di qualità IQ01 e IQ02 di cui al precedente art. 12.2;
- € 500,00 (euro cinquecento/00), per ogni risorsa sostituita oltre il massimo previsto di 3 risorse all'anno, relativamente all'indicatore di qualità IQ03 di cui al precedente art. 12.2;
- € 500,00 (euro cinquecento/00) per ogni test eseguito con esito negativo in eccesso rispetto alla soglia (Target: % > 97%) indicata al paragrafo 8 del Capitolato, relativamente all'indicatore di qualità IQ04 di cui al precedente art. 12.2.
- € 500,00 (euro cinquecento/00) per ogni requisito di sistema o funzionale non coperto rispetto alla soglia (Target: % > 97%) indicata al paragrafo 8 del Capitolato, relativamente all'indicatore di qualità IQ05 di cui al precedente art. 12.2.

17.2 In relazione agli obblighi specifici del PNRR, saranno applicate le seguenti penali:

- 1‰ (uno per mille) dell'importo complessivo di cui al precedente art. 4.1, per ogni inadempimento agli obblighi in materia di DNSH, di cui al precedente art. 15.1;
- 0,8‰ (zero virgola otto per mille) dell'importo complessivo di cui al precedente art. 4.1, in caso di ritardato adempimento agli obblighi in materia di DNSH di cui al precedente art. 15.1;
- 0,8‰ (zero virgola otto per mille) dell'importo complessivo di cui al precedente art. 4.1, penale giornaliera in caso di mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'art. 47 comma 3 del D.L. 77/2021, di cui al precedente art. 15.2.1 a);
- 0,8‰ (zero virgola otto per mille) dell'importo complessivo di cui al precedente art. 4.1, penale giornaliera in caso di mancata produzione della dichiarazione relativa all'assolvimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità e della relativa relazione di cui all'art. 47 comma 3-bis D.L. 77/2021, di cui al precedente art. 15.2.1 b);
- 0,8‰ (zero virgola otto per mille) dell'importo complessivo di cui al precedente art. 4.1, penale giornaliera in caso di mancato rispetto della quota percentuale - 30% - delle assunzioni di giovani e donne, di cui al precedente art. 15.2.2.

17.3 In relazione agli obblighi specifici relativi al Protocollo di legalità per la realizzazione degli interventi nella Città di Roma per il Giubileo 2025, di cui

ai precedenti artt. 16.1, 16.2, 16.3, 16.4 e 16.5, saranno applicate le penali previste nei corrispondenti articoli del Protocollo.

17.4 Qualora l'ammontare delle penali da ritardo raggiunga la misura del 10% dell'importo contrattuale di cui al precedente art. 4.1, il Contratto è risolto di diritto, ex art. 126, comma 1, del Codice, con conseguente incameramento della garanzia definitiva.

Qualora l'ammontare, comunque cumulato, delle penali raggiunga la misura del 10% dell'importo contrattuale, è in facoltà di RSM procedere alla risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore, con conseguente incameramento della garanzia definitiva.

È sempre fatto salvo il diritto di RSM al risarcimento dell'eventuale maggior danno ai sensi dell'art. 1382 del Codice Civile.

ART. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

18.1 Salvo quanto previsto dall'art. 122 del Codice, in caso di inadempimento pregiudizievole per l'esecuzione dell'Appalto a perfetta regola d'arte ed entro i termini previsti, RSM diffiderà l'Appaltatore assegnando il termine per il corretto ed esatto adempimento, decorso inutilmente il quale, procederà alla risoluzione del contratto, con conseguente incameramento della garanzia definitiva, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno, fermo restando il pagamento delle penali. La nota di contestazione vale anche ai fini della L. n. 241/1990 quale avvio del procedimento per la risoluzione.

18.2 Oltre alle ulteriori ipotesi espressamente previste nel presente Contratto, costituiscono motivo di risoluzione di diritto del Contratto ex art. 1456 del Codice Civile, le fattispecie di seguito previste:

- qualora nei confronti dell'Appaltatore (*ovvero di uno o più tra i soggetti costituenti il RTI Appaltatore*) o dell'Ausiliaria o di un suo subappaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94 del Codice;
- per il venir meno in capo all'Appaltatore e/o all'Ausiliaria di uno o più tra gli altri requisiti previsti agli articoli 94 e 95 del Codice, oltre ai requisiti di qualificazione previsti per l'esecuzione dell'Appalto;
- per la cessione del Contratto, al di fuori dei casi previsti dall'art. 120, comma 1, lettera d) del Codice;
- per una o più violazioni della clausola di "Riservatezza", di cui al successivo art. 21;
- per una o più violazioni accertate del codice di "Corporate Governance", del Patto di Integrità, del Protocollo d'Intesa, di cui al successivo art. 22;
- per l'esecuzione di un subappalto non autorizzato;
- qualora siano applicate penali da ritardo per una somma pari al 10% dell'importo contrattuale;
- per il mancato grave rispetto dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali c.d. "Do No Significant Harm" (DNSH);
- per le gravi violazioni agli obblighi di cui all'art. 47, commi 3, 3-bis e 4, del D.L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021, sopra specificati;

- in caso di inadempimento degli obblighi in relazione ai quali il Protocollo di Legalità per la realizzazione degli interventi nella Città di Roma per il Giubileo 2025 prescrive la sanzione della risoluzione;
- per grave negligenza, inadempienza nell'esecuzione del Contratto ovvero per mancato rispetto di norme di legge o di regolamento, la cui inosservanza risultasse comunque pregiudizievole per l'esecuzione dell'Appalto a perfetta regola d'arte.

Trova, in tutti i casi, applicazione quant'altro previsto dall'art. 122 del Codice nonché dall'art. 124 del Codice.

18.3 La risoluzione del Contratto comporterà in ogni caso l'incameramento da parte di RSM della garanzia definitiva prestata dall'Appaltatore - salvi il risarcimento dell'eventuale maggior danno e la segnalazione all'A.N.AC., nei casi previsti.

L'avvenuta risoluzione del Contratto sarà notificata da RSM all'Appaltatore a cui spetterà soltanto il pagamento delle prestazioni effettuate regolarmente.

ART. 19 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

19.1 Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice, il presente Contratto non può essere ceduto dall'Appaltatore, pena la nullità dell'atto, salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d) del Codice.

19.2 Il subappalto è consentito nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 119, del Codice. L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Committente per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Nei confronti del subappaltatore valgono, tra gli

altri, gli obblighi in materia di tutela dei lavoratori, di cui al precedente art. 14.1, quelli in materia di tracciabilità finanziaria di cui al precedente art. 8.5., nonché gli obblighi specifici previsti dal Protocollo di Legalità per la realizzazione degli interventi nella Città di Roma per il Giubileo 2025.

19.3 Si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell'Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest'ultimo e previsti dal PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso:

- i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108, come indicati, nel presente atto e, altresì, nel Disciplinare. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui al precedente articolo 15.2.2 del presente Contratto in combinato disposto con i paragrafi 5 e 9.2 del Disciplinare di gara.

19.4 Si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell'Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su

quest'ultimo e previsti dal Protocollo di Legalità per la realizzazione degli interventi nella Città di Roma per il Giubileo 2025.

Per le ulteriori condizioni del subappalto, si rinvia integralmente ai contenuti del citato art. 119, del Codice.

ART. 20 - RECESSO

Fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, RSM ha il diritto di recedere in qualunque momento dal Contratto, previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, calcolato secondo quanto previsto nell'allegato II.14 al Codice.

Il diritto di recesso di RSM è disciplinato dall'art. 123 del Codice.

ART. 21 - RISERVATEZZA

Con la sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore si impegna irrevocabilmente a non divulgare ad alcuno e comunque a non utilizzare in alcun modo, elementi di qualsiasi genere o natura relativi a RSM di cui dovesse venire a conoscenza in virtù del presente Contratto.

In caso di violazione di quanto sopra riportato, il presente Contratto sarà risolto di diritto con conseguente incameramento della garanzia definitiva, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

ART. 22 – D. LGS. N. 231/2001, GOVERNANCE, PATTO DI INTEGRITA' E PROTOCOLLO DI INTESA

22.1 L'Appaltatore dichiara di essere consapevole che il D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e ss. mm. e ii. (di seguito il "Decreto") prevede la responsabilità diretta delle società in relazione alla commissione di una

serie di reati realizzati dai propri dipendenti, fornitori o partner commerciali, che si aggiunge alla responsabilità personale di colui che ha commesso l'illecito. In tal senso, l'Appaltatore dichiara di non essere sino ad ora mai incorso nella commissione di uno dei reati contemplati nel Decreto (di seguito i "Reati") e si impegna ad informare immediatamente Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. nel caso di coinvolgimento in uno dei suddetti illeciti.

L'Appaltatore prende atto, inoltre, che Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in conformità ai principi previsti dal Decreto (di seguito il "Modello 231"), al fine di prevenire la responsabilità prevista per la commissione dei Reati e l'applicazione delle relative sanzioni, nonché il Piano triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

L'Appaltatore si impegna, in ogni caso, in proprio e per conto del proprio personale, a non porre in essere alcun comportamento idoneo a configurare i Reati (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso) e ad operare nel rispetto delle norme e dei principi del Decreto, del Modello 231 adottato dalla Società e del Codice Etico, del Regolamento etico gare e contratti, nonché del suddetto Piano triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Il Modello 231, il Codice Etico e il Regolamento etico gare e contratti, sono pubblicati sul sito istituzionale della Società, sezione "governance", al seguente link: <https://romamobilita.it/it/azienda#governance>. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza è pubblicato sul sito istituzionale della Società, al seguente link: <https://romamobilita.portaleamministrazionetrasparente.it>.

La violazione di detto impegno comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente Contratto e legittimerà RSM a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Cod. Civ., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati tra cui, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dall'applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal Decreto.

22.2 L'Appaltatore dà atto che il "Patto di integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli Organismi partecipati" - Allegato n. 5 alla sottosezione 2.3) della Deliberazione della Giunta Capitolina n. 154 del 4 maggio 2023, di approvazione del "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023 – 2025" (PIAO) di Roma Capitale, sottoscritto dall'Appaltatore, costituisce parte integrante del presente Contratto, ed è materialmente ad esso allegato, unitamente alla Dichiarazione espressa di accettazione del Patto di Integrità, già prodotta in sede di ammissione alla procedura di gara dall'Appaltatore. L'Appaltatore dà, altresì, atto che anche il Protocollo d'Intesa, sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura – U.T.G. di Roma – e Roma Capitale, ai fini della prevenzione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e successive integrazioni, costituisce parte integrante del presente Contratto, ancorché non materialmente ad esso allegato.

Mediante la sottoscrizione del presente Atto, l'Appaltatore si impegna:

- a tenere e far tenere ai propri collaboratori e dipendenti, anche mediante le più opportune attività di informazione e formazione, un comportamento conforme alle prescrizioni degli atti richiamati nei

precedenti capoversi. E comunque, a garantire un comportamento tale da non esporre RSM ad alcun rischio di applicazione delle sanzioni;

- a comunicare ogni e qualsiasi possibile violazione di cui venisse a conoscenza rispetto alle prescrizioni contenute nei suindicati atti;

La violazione di uno degli obblighi di cui all'art. 2 del Patto di integrità, ove e come accertata con il procedimento di cui al comma 1 dell'art. 4 del Patto, comporta la risoluzione del presente Contratto. Il mancato rispetto del Protocollo d'Intesa, costituisce causa di risoluzione del Contratto, ai sensi dell'articolo 83-bis, del decreto legislativo 159/2011 e dell'art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012.

ART. 23 - TRATTAMENTO DEI DATI

Ai fini dell'esecuzione delle attività previste nel presente Contratto, l'Appaltatore tratterà i dati personali di cui Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. è titolare per conto e su incarico della stessa ed in conformità alle istruzioni e alle regole contenute nell'accordo sul trattamento dei dati personali, denominato "Atto di nomina a Responsabile esterno per il trattamento dei dati personali", ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE n. 679/2016, allegato al presente Contratto e sua parte integrante.

Nell'esecuzione del Contratto, ciascuna parte può, altresì, accedere a, trattare e/o ricevere i dati personali dell'altra parte in qualità di autonomo titolare del trattamento. Ciascuna parte deve perciò (i) trattare tali dati personali in accordo al Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito il "GDPR") e a ogni altro requisito legale applicabile; e (ii) fornire all'altra parte e a ogni individuo i cui dati personali siano trattati nel contesto del presente Contratto la propria

informativa sul trattamento dei dati personali. All'uopo, l'informativa *privacy*, predisposta da Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. è allegata al presente Contratto quale sua parte integrante e sostanziale.

ART. 24 – PROPRIETA' INTELLETTUALE DELLA SOLUZIONE - CODICE SORGENTE

È espressamente convenuto che RSM acquisirà la proprietà intellettuale e il diritto esclusivo di utilizzazione e riproduzione della soluzione applicativa, a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell'art. 69, comma 2 del Codice dell'Amministrazione Digitale.

In ogni caso, durante l'arco temporale di validità del contratto, RSM sarà beneficiaria dei diritti d'uso (licenze illimitate e perpetue) della soluzione applicativa nel suo complesso.

Alla scadenza dell'intero periodo di durata contrattuale (inclusa l'eventuale manutenzione evolutiva), RSM:

- rimarrà titolare dei diritti d'uso (licenze illimitate e perpetue) della soluzione applicativa;
- acquisirà la proprietà di eventuali ulteriori personalizzazioni/sviluppi ad hoc realizzati della soluzione applicativa.

ART. 25 - ALTRE CONDIZIONI

L'eventuale cessione dei crediti derivanti dal Contratto, purché stipulata con banche o intermediari finanziari che svolgano attività di acquisto di crediti d'impresa, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, notificato a RSM, è efficace solo se non rifiutata da RSM, ai sensi dell'art. 6 dell'allegato II.14 al Codice.

Attesa la durata complessiva prevista del presente Contratto, è espressamente previsto l'eventuale subentro di Roma Capitale negli obblighi da esso derivanti, in caso di mancato rinnovo a RSM del Contratto di Servizio.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Contratto, valgono le condizioni contenute e/o richiamate nel Bando di gara n. 6/2023, nel Disciplinare di Gara, nel Capitolato Tecnico e negli atti ad esso allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto, unitamente all'offerta tecnica e all'economica dell'Appaltatore.

ART. 26 – SOTTOSCRIZIONE CON FIRMA DIGITALE

Il presente atto viene sottoscritto dai rappresentanti delle parti in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice.

ART. 27 - SPESE DI STIPULAZIONE

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti alla stipulazione del presente Contratto.

ART. 28 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie inerenti all'interpretazione ed esecuzione del presente Contratto sono di competenza esclusiva del Foro di Roma.

Stipulato il

per Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.

per l'Appaltatore

(.....)

(.....)

Il sottoscritto, in qualità di della società, Partita IVA n., dichiara ad ogni effetto di legge che le prestazioni oggetto del presente

contratto sono effettuate in regime di impresa e che le stesse, pertanto,
sono soggette all'imposta sul valore aggiunto.

(.....)